



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 5

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1310/09

UDIENZA DEL

15/04/2010

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FIORE | CIRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VINCI | ANGELO RAFFAELE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MINGIONE | DOMENICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

470

PRONUNCIATA IL:

15. 4. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 OTT 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1310/09 depositato il 21/05/2009
- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1062 REC.CRED. contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2



Il Segretario
IL SEGRETARIO
Rag. Claudio RICCHIUTI

IRAP 2001

proposto dal ricorrente:

difeso da:

terzi chiamati in causa:
CONG. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

COPIA USO STUDIO

R.G.R. N. 1310/09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito a mezzo posta all'Agenzia delle Entrate Taranto 2 e alla Equitalia Pragma Spa l'11.05.2009 e depositato in copia a questa Commissione il 21/05/2009, la "T" /
/ in persona del legale rappresentante sig. /
/ rappresentato e difeso dal / si opponeva al pagamento " delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico/2006 presentata per l'anno 2005 effettuata ai sensi dell'art. 36/Bis del DPR 600/73 e/o dell'art. 54/bis del DPR 633/72 " di cui alla cartella di pagamento n. 106 2009 00010271 71 di complessivi euro 21.400,17 emessa e notificatagli dal Concessionario della riscossione in data 16/03/2009.

A sostegno delle proprie motivazioni eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per l'omesso invio dell' " avviso bonario " di cui all'art. 36/bis del DPR 600/73 e 54/bis del DPR 633/72 in violazione dell'art. 6 c.5 L. 212/2000. Sosteneva inoltre : 1°) che la cartella di pagamento è carente di motivazione in violazione dell'art. 7 L. 212/2000; 2°) la inesistenza della notificazione della cartella di pagamento per l'omessa compilazione della relata di notifica; 3°) la nullità della cartella per la mancata sottoscrizione da parte del concessionario della riscossione. Concludeva chiedendo la sospensione dell'atto impugnato e il suo conseguenziale annullamento con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Taranto e confermava la validità del proprio operato in quanto: 1°) le imposte indicate nella cartella di pagamento sono imposte dichiarate dal ricorrente e non versate; 2°) la comunicazione di irregolarità, se pur non dovuta perché il recupero è scaturito dall'omesso versamento e non da un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, è stata comunque inviata al ricorrente con raccomandata n. 60582 / del 28/06/2008. Precisava inoltre che per l'omessa compilazione della relata di notifica e la mancata sottoscrizione da parte del concessionario il gravame va posto nei confronti del Concessionario della riscossione. Concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e la conferma della pretesa erariale con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Non si costituiva in giudizio la Equitalia Pragma Spa benché ritualmente chiamata in causa.

La Commissione con ordinanza n.239 del 21/10/2009 accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione ritiene infondato l'invocato mancato rispetto di quanto previsto dal c.3 dell'art. 36/bis del DPR 600/73 dal momento che l'obbligo della comunicazione della liquidazione (avviso bonario) a carico dell'A.F. sussiste " quando dai controlli automatici eseguiti

emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione "finalizzato ad evitare la reiterazione di errori e consentire, quindi, al contribuente di comunicare all'A.F. gli eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione, situazione questa che non trova riscontro nel caso di cui si tratta. Altrettanto infondata risulta la eccepita violazione dell'art. 6 c.5 della L. 212 del 27/07/2000 e l'eccepita carenza di motivazione della cartella di pagamento. Infatti da un attento esame del predetto articolo si rileva chiaramente che l'obbligo a carico dell'A.F. di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari, prima di procedere ad iscrizioni a ruolo, pena la nullità dei provvedimenti emessi, sussiste solamente qualora dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Per cui nel caso che ci occupa, trattandosi di imposte che non scaturiscono da un accertamento di un maggior reddito ma da un "omesso o carente versamento" di imposte dichiarate e non versate per le quali non sussiste alcuna incertezza circa il tipo d'imposta e relativo importo perché tutto facilmente riscontrabile con la documentazione in proprio possesso, l'eventuale mancato invio della succitata "comunicazione di irregolarità" non può che essere qualificata come pura irregolarità formale e non può quindi assurgere a violazione di legge con la conseguenziale pesante sanzione dell'annullamento della pretesa tributaria. Va anche rilevato che l'Ufficio nulla ha provato attestante l'avvenuto effettivo ricevimento da parte del contribuente della comunicazione inviata allo stesso con raccomandata n. 60582 del 28/06/2008.

Fondata invece è la censura per l'omessa compilazione della relata di notifica in quanto deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento che l'agente della riscossione ha direttamente effettuato al contribuente ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73 senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate, per la stesura della relazione di notifica, dalla legge n. 890/1982. Tale situazione integra una vera e propria giuridica inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l'applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c. solo per casi di nullità degli atti processuali.

Altrettanto fondata appare la doglianza del ricorrente relativa alla mancata sottoscrizione della cartella da parte del titolare del concessionario alla riscossione dal momento che la cartella di pagamento riporta solamente la dicitura "Equitalia Pragma Spa" e non indica il responsabile del procedimento. L'art. 7 c.2 della legge n.212/2000(Statuto del contribuente) prevede che gli atti dei concessionari della riscossione devono indicare tassativamente l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento ecc. e detti elementi sono essenziali per la validità dell'atto di intimazione di pagamento la cui mancanza genera la nullità dell'atto carente, a nulla rilevando che la norma non è esplicitamente assistita dalla sanzione di nullità dell'atto viziato. L'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di

pagamento il responsabile del procedimento, a partire dal 1 giugno 2008 in virtù dell'entrata in vigore dal 1 marzo 2008 dell'art. 36 4 ter del D.L. n.248/2007, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa (Corte Costituzionale – Ordinanza n. 377 del 03.11.2007) Per quanto sopra esposto, la Commissione ritiene fondato il ricorso e ravvede giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata.


Spese compensate.

Taranto 15.04.2010

Il Relatore



Il Presidente



COPIA USO STUDIO